

Codice DB1809

D.D. 29 agosto 2013, n. 404

**Modifiche alla lettera a) Parte III A2 dell'Allegato A e alla lettera I) dell'Allegato B del regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 1/R recante: "Requisiti e modalita' per l'attivita' di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonche' requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento (Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8)".**

La legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 e s.m.i. recante "Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo" all'articolo 17 prevede l'adozione di un regolamento di attuazione inerente la disciplina dei requisiti e delle modalità per svolgere l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al funzionamento delle stesse;

in attuazione del citato articolo 17, la giunta regionale ha approvato il regolamento 11 marzo 2011, n. 1/R recante "Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento";

in fase di esecuzione si sono rilevate alcune problematiche applicative relative al rispetto delle volumetrie dei locali adibiti al pernottamento delle strutture denominate "rifugi escursionistici" laddove la previsione della cubatura minima indicata alla lettera a) della Parte III A2 dell'Allegato A al regolamento medesimo può comportare incombenti onerosi oltre che incongrue condizioni realizzative e tecniche in caso di recupero di edifici esistenti;

per mero errore materiale, si è inoltre riportato nella lettera I) dell'Allegato B, relativamente alla tipologia dei rifugi non gestiti, un improprio richiamo alla Parte III A 1, anziché Parte IV A ! dell'Allegato A del regolamento;

valutata la necessità di operare affinché venga salvaguardato sul territorio regionale il patrimonio edilizio montano esistente preservando caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione nonché scongiurare interventi realizzativi molto onerosi e complesse pratiche edilizie;

ritenuto pertanto di provvedere affinché venga garantito un maggior comfort nei locali dei rifugi escursionistici adibiti al pernottamento proporzionando le dimensioni dei medesimi in relazione ai posti letto e al numero potenziale dell'utenza traslando, al riguardo, il disposto normativo già applicato per i corrispondenti locali delle strutture denominate "case per ferie" e "ostelli per la gioventù" di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) della legge regionale 15/04/1985, n. 31 e s.m.i. (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) che trova pertanto, nel caso di specie, analoga applicazione;

considerato che le problematiche sopra richiamate sono state oggetto di concertazione tra la Direzione Cultura, Turismo e Sport della Regione Piemonte e le componenti associative di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, ossia Club Alpino Italiano (CAI), Associazione Gestori Rifugi Alpini Piemontesi (AGRAP) e Grande Traversata delle Alpi (GTA) a seguito della quale è stata formalizzata una specifica proposta di rettifica al Regolamento sancita nel Verbale della seduta del giorno 24 luglio 2012, come integrato quest'ultimo dal parere della Direzione regionale Sanità relativamente all'ultimo periodo dell'articolo 3 succitato;

visto l'articolo 10, comma 2, del regolamento in questione laddove è consentito apportare modifiche e/o aggiornamenti ai contenuti tecnici previsti negli allegati A e B al medesimo mediante apposita determinazione dirigenziale da parte della struttura regionale competente;

ravvisata pertanto la necessità di apportare le modifiche così concordate al regolamento vigente ed in particolare alla lettera a) della Parte III A2 dell'Allegato A, relativamente alla categoria dei rifugi escursionistici e, contestualmente, per mero errore materiale, alla lettera I) dell'Allegato B relativamente alla tipologia dei rifugi non gestiti come formalmente riportate in allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE

Vista la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e la legge regionale n. 7/2005 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i. ed in particolare gli articoli 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità), 14 (Indirizzo politico-amministrativo) e 17 (Funzioni dei dirigenti);

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte” Titolo VI (Organizzazione e personale) Capo I (Personale regionale) ed in particolare gli articoli 95 (Indirizzo politico-amministrativo: Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la legge regionale 23 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” (art. 17 “Attribuzione dei dirigenti”);

vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31/01/2011 “Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”;

vista la D:G:R: n. 39-6161 del 23/07/2013 avente ad oggetto “Art. 22 della L.R. n. 23/2008: attribuzione della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 “Offerta turistica – Interventi comunitari in materia turistica”, della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino;

vista la notifica dell’incarico ad interim alla Dirigente regionale Marzia Baracchino ed al Responsabile della Direzione Cultura, Turismo e Sport Maria Virginia Tiraboschi, prot. N. 24955 db0712 del 24.07.2013;

visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. N. 6837/SB 01.00 del 5/7/2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la circolare del Settore Ragioneria n. 1591/DB 09.02 del 30/1/2013 nonché la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale prot. N. 1442/SB 0100 del 7/2/2013;

vista la legge regionale 15 aprile 1985 n. 31 e s.m.i. “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere” ed in particolare l’articolo 3. comma 2, lettera a);

visto l’art. 17 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 e s.m.i.;

visti inoltre gli articoli 27 e 51 della legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005;

visto il regolamento regionale di cui al D.P.G.R. 11 marzo 2011, n. 1/R, in particolare l’articolo 10, comma 2;

visto infine il D.P.G.R. 23 luglio 2013, n. 6/R recante “Modifiche al regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 1/R (Requisiti e modalità per l’attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento (Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8);

### *determina*

- di recepire ed approvare, per le ragioni riportate in premessa, le modifiche alla lettera a) Parte III A2 dell’Allegato A e alla lettera I) dell’Allegato B del regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 1/R recante: “Requisiti e modalità per l’attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento (Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8)” come formalizzate in allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che le opere edilizie relative ai rifugi escursionistici, non concluse alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. possono essere terminate nel rispetto della cubatura minima pro capite pari ad almeno metri cubi 14.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.P) ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR. 12./10/2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino telematico della Regione Piemonte:

Il Dirigente  
Marzia Baracchino

Allegato

Modifiche alla lettera a) Parte III A2 dell'Allegato A e alla lettera l) dell'Allegato B, del regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 1/R recante: "Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento (Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8)".

**ALLEGATO A**

**PARTE III A 2 - REQUISITI IGIENICO SANITARI E DOTAZIONI DEI LOCALI ADIBITI AL PERNOTTAMENTO NEI RIFUGI ESCURSIONISTICI**

La lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di metri quadrati 8 per le camere ad un letto, metri quadrati 12 per le camere a due letti con incremento di superficie di metri quadrati 4 per ogni letto in più. Qualora il tipo di utenza della struttura lo consenta, a ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto senza dover incrementare superfici e cubature delle camere; per il rispetto degli altri rapporti si computano invece i posti letto effettivi."

**ALLEGATO B**

**REQUISITI STRUTTURALI MINIMI, DOTAZIONE DEI LOCALI NEI RIFUGI NON GESTITI**

Alla lettera l) le parole "Parte III A 1" sono sostituite dalle parole "Parte IV A 1."